



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
VICE SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di maggio, il Vice Sindaco metropolitano Teresa Maria Zotta ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 61 del 24.05.2021

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di n. 1 dipendente della Città metropolitana di Roma Capitale presso il Comune di Albano Laziale ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di n. 1 dipendente della Città metropolitana di Roma Capitale presso il Comune di Albano Laziale ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

Visti:

l'art. 14, comma 1 del CCNL del personale del comparto Regioni e autonomie locali (ora comparto Funzioni locali) stipulato in data 22.01.2004, che prevede come, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti a cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione tra gli enti interessati definisce la durata del periodo d'utilizzazione, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari, e ogni altro aspetto utile a regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

l'art. 14, comma 2 e la dichiarazione congiunta n. 10 del medesimo CCNL che prevede come il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed è gestito dall'ente d'appartenenza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;

l'art. 2, comma 8 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni locali stipulato in data 21.05.2018, che prevede che *“continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del nuovo contratto o non disapplicate, le disposizioni del precedente CCNL”*;

l'art. 1, comma 124 della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), con cui il legislatore ripropone la stessa norma contrattuale dell'art. 14, comma 1, disciplinando proprio l'istituto del c.d. “scavalco condiviso”, strumento che coniuga temporaneità della condivisione del dipendente tra enti, flessibilità operativa e economicità nella gestione delle risorse;

il decreto legislativo n. 267/2000;

la legge n. 56/2014;

il decreto legislativo n. 165/2001;

il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale adottato con decreto della Sindaca metropolitana n. 167 del 23/12/2020.

Considerato:

che la Città metropolitana di Roma Capitale (ente d'appartenenza) e il Comune di Albano Laziale (ente utilizzatore) intendono applicare la normativa contrattuale appena richiamata,

stipulando una convenzione che disciplini l'utilizzo a tempo parziale di n. 1 dipendente a tempo pieno e indeterminato della Città metropolitana di Roma Capitale presso il Comune di Albano Laziale per realizzare in piena legittimità, senza attivare nuove assunzioni né mobilità, l'utilizzo di risorse umane già in forza nel settore pubblico per migliorare la realizzazione di servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse;

che il dipendente M. F., con propria nota acquisita al prot. n. 55738 del 12/04/2021, ha manifestato il proprio consenso all'assegnazione presso il Comune di Albano Laziale per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo;

Preso atto della necessità di disciplinare, con la predetta convenzione, i profili essenziali dell'utilizzazione congiunta del dipendente, quali la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente d'appartenenza e l'ente utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione ex art. 14 del predetto CCNL, che viene allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 "Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana" dell'U.E. "Segretariato Generale" Dott. Andrea Anemone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *"compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti"*, nulla osserva;

DECRETA

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato:

1) di autorizzare – ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni e autonomie locali (ora comparto Funzioni locali) – l'utilizzo parziale in convenzione da parte del Comune di Albano Laziale del Sig. M. F., dipendente a tempo pieno e indeterminato della Città metropolitana di Roma Capitale, categoria giuridica C1, posizione economica C6, profilo di Istruttore amministrativo, per la durata di un anno;

- 2) di approvare, come previsto dal comma 1, dell'art. 14 del richiamato CCNL, lo schema di convenzione allegato al presente decreto e parte integrante e sostanziale dello stesso, definendo la durata del periodo d'utilizzazione in convenzione, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro, la ripartizione degli oneri finanziari, e ogni altro aspetto utile a regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- 3) di autorizzare il Dirigente dell'U.E. "Segretariato generale", Servizio 1, presso cui il dipendente interessato presta il proprio servizio, agli adempimenti susseguenti al presente decreto, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2) e la comunicazione al competente U.C. "Risorse Umane";
- 4) di trasmettere il presente decreto al Comune di Albano Laziale per l'approvazione del medesimo schema di Convenzione, la successiva sottoscrizione e ogni altro atto susseguente.

*Posto quanto sopra, favorevole nulla osservando
in data 24.05.2021*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to digitalmente
SALVATORE PIGNATELLO

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
F.to digitalmente
TERESA MARIA ZOTTA



**ALLEGATO AL DECRETO N. 61 DEL 24.05.2021
CHE SI COMPONE DI N. 5 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE E IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI N. 1
DIPENDENTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PRESSO IL
COMUNE DI ALBANO LAZIALE EX ART. 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004**

L'anno 2021 il giorno del mese di

**TRA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

avente sede in Via IV Novembre 119/a 00187 Roma, C.F., rappresentata dal Dott. in qualità di dirigente del , domiciliato ai fini del presente atto e per tutte le comunicazioni tra le parti presso la Città metropolitana di Roma Capitale, in esecuzione del n. del con cui la Città metropolitana di Roma Capitale ha approvato lo schema della presente convenzione e autorizzato il dirigente alla relativa sottoscrizione

E

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

avente sede in, C.F., rappresentato dal Dott. in qualità di dirigente del , domiciliato ai fini del presente atto e per tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Albano Laziale, in esecuzione della D.G.C. n. del con cui il Comune di Albano Laziale ha approvato lo schema della presente convenzione e autorizzato il dirigente alla relativa sottoscrizione

PREMESSA

VISTI

- l'art. 14, comma 1 del CCNL del personale del comparto Regioni e autonomie locali (ora comparto Funzioni locali) stipulato in data 22.01.2004, che prevede come, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti a cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione tra gli enti interessati definisce la durata del periodo d'utilizzazione, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari, e ogni altro aspetto utile a regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- l'art. 14, comma 2 e la dichiarazione congiunta n. 10 del medesimo CCNL che prevede come il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed è gestito dall'ente d'appartenenza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;
- l'art. 2, comma 8 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni locali stipulato in data 21.05.2018, che prevede che *“continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del nuovo contratto o non disapplicate, le disposizioni del precedente CCNL”*;
- l'art. 1, comma 124 della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), con cui il legislatore ripropone la stessa norma contrattuale dell'art. 14, comma 1, disciplinando proprio l'istituto del c.d. “scavalco condiviso”, strumento che coniuga temporaneità della condivisione del dipendente tra enti, flessibilità operativa e economicità nella gestione delle risorse;
- il decreto legislativo n.267/2000;
- la legge n. 56/2014;

- il decreto legislativo n.165/2001;
- il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi e degli Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale adottato con decreto della Sindaca metropolitana n. 167 del 23/12/2020.

CONSIDERATO

che la Città metropolitana di Roma Capitale (ente d'appartenenza) e il Comune di Albano Laziale (ente utilizzatore) intendono applicare la normativa contrattuale appena richiamata, stipulando una convenzione che disciplini l'utilizzo a tempo parziale di n. 1 dipendente a tempo pieno e indeterminato della Città metropolitana di Roma Capitale presso il Comune di Albano Laziale per realizzare in piena legittimità, senza attivare nuove assunzioni né mobilità, l'utilizzo di risorse umane già in forza nel settore pubblico per migliorare la realizzazione di servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse;

che il dipendente, con propria nota acquisita al prot. n..... del, ha manifestato il proprio consenso all'assegnazione presso il Comune di Albano Laziale per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo.

PRESO ATTO

pertanto, della necessità di disciplinare, con la predetta convenzione, i profili essenziali dell'utilizzazione congiunta del dipendente, quali la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente d'appartenenza e l'ente utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari ad una corretta gestione del rapporto di lavoro.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione da parte del Comune di Albano Laziale della prestazione lavorativa, ai sensi e per gli effetti dell'art 14 del CCNL del 22.01.2004 del comparto Funzioni locali, del Sig., dipendente a tempo pieno e indeterminato della Città metropolitana di Roma Capitale, categoria giuridica, posizione economica, profilo
2. La finalità è quella di valorizzare le professionalità interne della Città metropolitana di Roma Capitale, soddisfare la migliore realizzazione del servizio istituzionale di del Comune di Albano Laziale e conseguire un'economica gestione delle risorse.
3. Al dipendente utilizzato in convenzione s'applicano le disposizioni derivanti dai vigenti CCNL del comparto Funzioni locali, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004.

Art. 2 – Durata della convenzione e possibili estensioni temporali

1. La presente convenzione ha la durata di un anno, dal al
2. In prossimità della scadenza della convenzione, gli enti convenzionati possono procedere:
 - al rinnovo della convenzione, ai medesimi patti e condizioni;
 - ad una complessiva riformulazione.
3. Per consentire agli enti l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili, la presente convenzione può essere prorogata, mediante la richiesta del Comune di Albano Laziale, fermo restando il necessario assenso della Città metropolitana di Roma Capitale e previa acquisizione del consenso del dipendente.

Art. 3 – Tempo di lavoro e assegnazione

1. L'orario di lavoro settimanale del dipendente è così determinato:
n. ore nelle giornate di presso la Città metropolitana di Roma Capitale

- n. ore nelle giornate di presso il Comune di Albano Laziale.
2. L'articolazione dell'orario di lavoro può subire variazioni in relazione alle esigenze di ciascuna parte, previa preliminare definizione da parte di entrambi gli enti.
 3. Al personale in convenzione s'applicano le disposizioni inerenti alla flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla normativa contrattuale vigente.

Art. 4 – Gestione giuridica del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del dipendente utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ente d'appartenenza e unico titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.
2. In caso di infortunio del dipendente in una giornata in cui presta servizio presso il Comune di Albano Laziale, il Comune medesimo è tenuto ad effettuare tempestivamente la comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di consentire il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
3. Le ferie, i permessi e gli altri congedi del dipendente sono autorizzati dalla Città metropolitana di Roma Capitale, che acquisisce le richieste del dipendente con il nulla osta obbligatorio e vincolante del responsabile dell'unità organizzativa del Comune di Albano Laziale relativamente alle giornate di servizio da svolgersi presso il Comune.
4. La comunicazione relativa all'assenza per malattia deve essere effettuata presso l'ente d'appartenenza, anche nel caso in cui l'assenza sia riferita alle giornate di servizio da svolgersi presso il Comune di Albano Laziale. La Città metropolitana di Roma Capitale, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario tra i due enti, comunica lo stato di malattia al Comune di Albano Laziale.
5. Il dipendente utilizzato in convenzione è tenuto ad osservare le disposizioni di servizio impartite dal responsabile dell'unità organizzativa del Comune di Albano Laziale alla quale è assegnato per il periodo oggetto della presente convenzione; l'inosservanza di disposizioni di servizio impartite che concretizzino violazioni dei doveri del proprio ufficio sono segnalate al dirigente del Servizio della Città metropolitana di Roma Capitale a cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti susseguenti.

Art. 5 – Gestione economica del rapporto di lavoro e riparto degli oneri finanziari

1. Per tutta la durata della presente convenzione, la titolarità degli atti inerenti alla gestione economica, contributiva e previdenziale del rapporto di lavoro resta in capo alla Città metropolitana di Roma Capitale.
2. Il Comune di Albano Laziale s'impegna a rimborsare, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di rimborso quadrimestrale da parte della Città metropolitana di Roma Capitale, il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dal CCNL, in godimento al dipendente, oltre agli oneri riflessi, relativi al periodo di validità della presente convenzione e in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente presso il Comune di Albano Laziale, e quindi della quota parte di sua competenza.
3. Il Comune di Albano Laziale può, in applicazione dell'art. 14, comma 3 del CCNL del 22.01.2004, prevedere forme d'incentivazione economica a favore del dipendente assegnato a tempo parziale, ricorrendo al Fondo risorse decentrate il cui utilizzo è disciplinato dall'art. 68 del CCNL del 21.05.2018 del comparto Funzioni locali. Il pagamento delle predette forme d'incentivazione al dipendente è ad esclusivo carico del Comune di Albano Laziale.

Art. 6 – Eventuali modifiche della convenzione

1. Qualora esigenze funzionali e operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento al tempo di lavoro e alle modalità di utilizzo, a ciò provvederanno la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Albano Laziale.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa e organizzativa gestibili direttamente dai due enti convenzionati.
3. Ogni variazione alle condizioni della presente convenzione è partecipata al dipendente che deve

esprimere il proprio consenso alle stesse.

Art. 7 – Risoluzione

La convenzione è risolta nei seguenti casi:

- cessazione del rapporto di lavoro con l'ente titolare del rapporto di lavoro;
- scadenza naturale, salvo proroga;
- risoluzione consensuale degli enti convenzionati;
- per recesso unilaterale di uno degli enti convenzionati con un preavviso di 60 giorni mediante comunicazione scritta via pec.

Art. 8 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di enti locali.
2. La presente convenzione è redatta in esenzione della tassa di bollo e sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Città metropolitana di Roma Capitale

Per il Comune di Albano Laziale